



PROTOCOLLO D'INTESA

“DANNI ARRECATI DAL LUPO”

Il problema connesso alla diffusione sulla montagna veneta di branchi di lupi è del tutto evidente. Nei primi anni, si è pensato alla presenza dei grandi carnivori come ad un fatto, se così si può dire, di natura episodica. In realtà, in particolare per il lupo, la territorialità degli stanziamenti che interessano oramai tutto l'arco della inferiore delle Alpi, fa sì che non si possa prescindere dall'attivazione di misure di prevenzione, in particolare per le forme di pastorizia e per la **monticazione in malga**.

A quest'ultimo riguardo, il patrimonio delle malghe in Veneto è considerevole ed è in grado di esprimere **prodotti di caseari di grande qualità** (uno fra tutti: l'Asiago), oltre che rappresentare un **elemento imprescindibile per la biodiversità nelle aree montane**. Va ricordato che la gran parte delle malghe è pubblica (Comuni, Regole) e, pertanto, una corretta gestione implica la compartecipazione tra allevatori e amministrazioni, anche nell'affrontare questa emergenza.

Grazie allo stanziamento di un fondo sul bilancio regionale 2018, la recente DGR n. 182/2018 ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto che corrispondono al costo per l'installazione di recinti atti alla prevenzione dei danni da predazione.

Per ripristinare la fiducia degli allevatori verso la gestione della specie occorre, peraltro, rafforzare l'intervento diretto al risarcimento di tutti i danni.

Tuttavia, è del tutto evidente che **una politica di prevenzione non può, da sola, risolvere la questione della convivenza con la specie**, vista la particolare situazione che il Veneto presenta rispetto ad altre regioni: una montagna con una spiccata predisposizione all'allevamento in malga, sia di bovini che di ovini; un'antropizzazione della montagna che si lega alla fruizione turistica e una “inesperienza” degli allevatori rispetto al problema emergente che nessuno oramai ricordava.

Peraltro, se si vuole affrontare il problema seriamente, è necessario **far tesoro dell'esperienza già vissuta in tutta Europa con i Piani di gestione e di contenimento**. Laddove l'incidenza dei danni, nonostante l'attuazione di misure prevenzione, vada a superare una soglia di tollerabilità stabilita, vanno previsti anche prelievi numerici a carico della specie, distinguendo prima di tutto gli incroci cane-lupo salvo poi arrivare alla gestione della specie selvatica, secondo quanto dispone l'art. 9 della Convenzione di Berna¹ che pone il lupo nel più alto grado di protezione ma che, nel contempo, prevede l'attivazione di una deroga

¹ Art. 9 convenzione di Berna:

1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7, nonché al divieto del ricorso ai messi contemplati all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;
- per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

2. Le parti contraenti sottoporranno al comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:

- le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;
- i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;
- le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;
- l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;
- i controlli operati.



quando questa non nuoce alla sopravvivenza della specie e quando non esistono altre soluzioni soddisfacenti, al solo scopo di prevenire danni importanti, agli allevamenti nonché l'art. 16 della dir. 92/43/CEE DEL CONSIGLIO relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Per tutte queste ragioni, è evidente che occorre avviare con decisione una **politica regionale coerente che sappia contemperare le richieste degli allevatori con la protezione della specie lupo.**

A questo proposito, il **Piano di gestione del Lupo** presentato dal Governo nella passata legislatura e non approvato, è **stato condiviso da Coldiretti**. Il piano prevedeva le seguenti azioni:

- ✓ monitoraggio della popolazione dei lupi;
- ✓ campagne di informazione sui sistemi di prevenzione;
- ✓ misure per la gestione dei pascoli;
- ✓ lotta agli incroci con i cani;
- ✓ misure per rendere i rimborsi più rapidi e;
- ✓ applicazione successiva della deroga alla protezione del lupo quando è comprovato che la prevenzione non funziona solo per la popolazione appenninica.

PER QUESTE RAGIONI LA REGIONE DEL VENETO CONDIVIDE IL PRESENTE DOCUMENTO E SI IMPEGNA AL FINE DI :

- ❖ **proseguire il monitoraggio della effettiva distribuzione del lupo con particolare attenzione al possibile fenomeno dell'ibridazione cane-lupo, facendo confluire le informazioni in un unico database regionale;**
- ❖ **coprire al 100% i costi sostenuti dagli allevatori per la realizzazione di sistemi di prevenzione (recinzioni elettrificate, cani da guardiania) e contribuire alla messa in atto di altri sistemi volti alla maggiore protezione del bestiame al pascolo, come la guardiania permanente (personale), garantendo servizi di formazione ed assistenza tecnica alle imprese agricole zootecniche per la realizzazione di tali misure;**
- ❖ **coordinare le azioni delle amministrazioni competenti al fine di risolvere il problema della presenza di cani vaganti e i rischi dell'ibridazione lupo-cane;**
- ❖ **stabilire una procedura amministrativa snella che, a fronte dei danni causati dalla presenza del lupo, consenta all'allevatore di percepire l'indennizzo entro e non oltre tre mesi dalla data dell'accertamento, garantendo certezza dei tempi e dell'erogazione del quantum dovuto;**
- ❖ **proseguire l'azione intrapresa a livello nazionale per l'immediata applicazione della deroga di cui all'art. 16 della dir. Habitat, che prevede, su ordinanza delle amministrazioni deputate, previa individuazione dei soggetti abilitati, il controllo numerico della specie. L'attivazione della deroga anche per la popolazione alpina del lupo si profila come soluzione necessaria qualora non siano state garantite adeguate misure alternative;**



- ❖ **impegnarsi senza alcun indugio nei confronti del Governo al fine di approvare e rendere operativo il Piano di gestione del lupo che preveda da subito anche la possibilità di contenimento della Popolazione Alpina;**
- ❖ **a promuovere, in collaborazione e con il supporto delle organizzazioni firmatarie, iniziative per la formazione/informazione degli allevatori sul tema della prevenzione dei danni da predazione.**

Venezia

Letto, confermato e sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai soggetti proponenti che si impegnano a collaborare per la piena attuazione di quanto suesposto.

REGIONE DEL VENETO

COLDIRETTI VENETO

ARAV

LATTEBUSCHE SCA

LATTERIE VICENTINE SCA

LATTERIA SOLIGO SCA

CONSORZIO DI TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

CONSORZIO DI TUTELA DEL FORMAGGIO MONTE VERONESE

CONSORZIO DI TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO
